

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 656/95 della Commissione, del 28 marzo 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti e il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 657/95 della Commissione, del 28 marzo 1995, recante modalità di gestione della seconda frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1995 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese** 13
- Regolamento (CE) n. 658/95 della Commissione, del 28 marzo 1995, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico 20
- Regolamento (CE) n. 659/95 della Commissione, del 28 marzo 1995, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 1995 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi dalla Comunità con la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca 22
- Regolamento (CE) n. 660/95 della Commissione, del 28 marzo 1995, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 1995 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Romania e la Bulgaria 24
- Regolamento (CE) n. 661/95 della Commissione, del 28 marzo 1995, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame 26
- Regolamento (CE) n. 662/95 della Commissione, del 28 marzo 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 1078/94 e che porta a 1 800 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco 31

Regolamento (CE) n. 663/95 della Commissione, del 28 marzo 1995, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova	33
Regolamento (CE) n. 664/95 della Commissione, del 28 marzo 1995, che sopprime la tassa di compensazione e ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di pere originari della Svizzera	35
Regolamento (CE) n. 665/95 della Commissione, del 28 marzo 1995, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattealbumina	36
Regolamento (CE) n. 666/95 della Commissione, del 28 marzo 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	38
Regolamento (CE) n. 667/95 della Commissione, del 28 marzo 1995, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	40
Regolamento (CE) n. 668/95 della Commissione, del 28 marzo 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	41
Regolamento (CE) n. 669/95 della Commissione, del 28 marzo 1995, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	43

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

95/88/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 2 marzo 1995, recante modifica delle decisioni 94/187/CE, 94/309/CE, 94/344/CE e 94/446/CE che stabiliscono le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di taluni prodotti di cui alla direttiva 92/118/CE del Consiglio (1)** 45

Comitato delle Regioni

- * **Modifica del Regolamento interno adottata dal Comitato delle Regioni in occasione della sua 6a sessione plenaria, tenutasi il 1° e 2 febbraio 1995 e approvata dal Consiglio dell'Unione europea in occasione della sua 1833a riunione tenutasi il 10 marzo 1995** 47

Rettifiche

- * **Rettifica della decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GU n. L 86 del 6. 4. 1993)** 48

Avviso ai lettori svedesi e finlandesi (vedi terza pagina di copertina)

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 656/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti e il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35 bis,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3330/94 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2632/94 ⁽⁶⁾, ha definito le caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché i relativi metodi di analisi; che il regolamento (CEE) n. 2568/91 ha inoltre modificato le note complementari 2, 3 e 4 del capitolo 15 della nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/87;

considerando che, tenendo conto degli sviluppi compiuti dalla ricerca, si ravvisa l'opportunità di adattare le caratteristiche degli oli d'oliva definite dal regolamento (CEE) n. 2568/91, in modo da offrire maggiori garanzie di purezza dei prodotti commercializzati, nonché di indicare il relativo metodo di analisi;

considerando che alla luce dell'esperienza acquisita appaiono necessari alcuni adattamenti del metodo di determinazione della trinoleina; che d'altro canto, per proseguire l'armonizzazione con le norme internazionali

del Consiglio oleicolo internazionale, è opportuno adattare alcuni valori massimi relativi alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva;

considerando che le modifiche delle caratteristiche degli oli d'oliva considerati richiedono una modifica delle note complementari 2, 3 e 4 del capitolo 15 della nomenclatura combinata;

considerando che, per consentire l'adattamento alle nuove norme e l'adozione dei mezzi necessari per la loro applicazione e per prevenire inoltre perturbazioni negli scambi commerciali, è opportuno differire di due mesi circa l'entrata in vigore del presente regolamento e permettere, per un periodo limitato, lo smaltimento dell'olio condizionato prima della sua entrata in vigore;

considerando che è quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2658/87 ed il regolamento (CEE) n. 2568/91, il cui allegato XIV ha modificato dette note complementari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è modificato come segue:

1) all'articolo 2 è aggiunto il seguente trattino:

« — per la determinazione degli stigmastadieni, il metodo figurante nell'allegato XVII. »;

2) gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 51.

⁽⁵⁾ GU n. L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 280 del 29. 10. 1994, pag. 43.

Articolo 2

Il testo delle note complementari 2, 3 e 4 del capitolo 15 della nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso non si applica agli oli d'oliva e di sansa d'oliva condizionati prima della sua entrata in vigore e commercializzati fino al termine del secondo mese ad essa successivo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. Al sommario degli allegati del regolamento (CEE) n. 2568/91 è aggiunto il seguente titolo:

« Allegato XVII: Metodo di determinazione degli stigmastadieni negli oli vegetali84 ».

2. Il testo dell'allegato I è sostituito dal seguente:

* ALLEGATO I

CARATTERISTICHE DEGLI OLI D'OLIVA

Categoria	Acidità %	Numero di perossidi meq O ₂ /kg	Solventi alogenati mg/kg(1)	Cere mg/kg	Acidi saturi in posizione 2 del tri-gliceride %	Stigmastadieni (2) mg/kg	Eritriolo + uvaolo %	Trilinoic %	Colesterolo %	Brassicosterolo %	Campesterolo %	Stigmastero %	Beta-sitosterolo (3) %	Delta 7 stigmastero %	Steroidi totali mg/kg
1. Olio d'oliva vergine extra	M 1,0	M 20	M 0,20	M 250	M 1,3	M 0,15	M 4,5	M 0,5	M 0,5	M 0,1	M 4,0	< Camp.	m 93,0	M 0,5	m 1000
2. Olio d'oliva vergine	M 2,0	M 20	M 0,20	M 250	M 1,3	M 0,15	M 4,5	M 0,5	M 0,5	M 0,1	M 4,0	< Camp.	m 93,0	M 0,5	m 1000
3. Olio d'oliva vergine corrente	M 3,3	M 20	M 0,20	M 250	M 1,3	M 0,15	M 4,5	M 0,5	M 0,5	M 0,1	M 4,0	< Camp.	m 93,0	M 0,5	m 1000
4. Olio d'oliva vergine lampante	m 3,3	m 20	m 0,20	M 350	M 1,3	M 0,50	M 4,5	M 0,5	M 0,5	M 0,1	M 4,0	—	m 93,0	M 0,5	m 1000
5. Olio d'oliva raffinato	M 0,5	M 5	M 0,20	M 350	M 1,5		M 4,5	M 0,5	M 0,5	M 0,1	M 4,0	< Camp.	m 93,0	M 0,5	m 1000
6. Olio d'oliva	M 1,5	M 15	M 0,20	M 350	M 1,5		M 4,5	M 0,5	M 0,5	M 0,1	M 4,0	< Camp.	m 93,0	M 0,5	m 1000
7. Olio di sansa di oliva greggio	m 2,0	—	—	—	M 1,8		m 12	M 0,7	M 0,5	M 0,1	M 4,0	—	m 93,0	M 0,5	m 2500
8. Olio di sansa di oliva raffinato	M 0,5	M 5	M 0,20	—	M 2,0		m 12	M 0,6	M 0,5	M 0,1	M 4,0	< Camp.	m 93,0	M 0,5	m 1800
9. Olio di sansa di oliva	M 1,5	M 15	M 0,20	> 350	M 2,0		> 4,5	M 0,6	M 0,5	M 0,1	M 4,0	< Camp.	m 93,0	M 0,5	m 1600

M = massimo, m = minimo

(1) Limite massimo complessivo per i composti rivelati dal rivelatore a cattura di elettroni.

Per i componenti accertati singolarmente il limite massimo è 0,10 mg/kg.

(2) Somma di isomeri che (non) potrebbero essere separati mediante colonna capillare.

(3) (Delta-5-23-Stigmastodienolo + Clerosterolo + Sitosterolo + Stostanolo + Delta-5-Avenosterolo + Delta 5-24 Stigmastodienolo).

Nota

Un olio deve essere rifiutato se qualcuna delle caratteristiche non rientra nei limiti fissati.

Categoria	Composizione acidica						Somma isomeri transo-leici	Somma isomeri transino-leici + transino-leici %	K ₂₃₂	K ₂₇₀	K ₂₇₀ con allumina	Delta-K	Panel test
	Niriacico %	Linolenico %	Arachido %	Eicosenico %	Beenico %	Lignocentrico %							
1. Olio d'oliva vergine extra	M 0,05	M 0,9	M 0,6	M 0,4	M 0,2	M 0,2	M 0,05	M 0,05	M 2,50	M 0,20	M 0,10	M 0,01	m 6,5
2. Olio d'oliva vergine	M 0,05	M 0,9	M 0,6	M 0,4	M 0,2	M 0,2	M 0,05	M 0,05	M 2,60	M 0,25	M 0,10	M 0,01	m 5,5
3. Olio d'oliva vergine corrente	M 0,05	M 0,9	M 0,6	M 0,4	M 0,2	M 0,2	M 0,05	M 0,05	M 2,60	M 0,25	M 0,10	M 0,01	m 3,5
4. Olio d'oliva vergine lampante	M 0,05	M 0,9	M 0,6	M 0,4	M 0,2	M 0,2	M 0,10	M 0,10	M 3,70	M 0,25	M 0,11	—	< 3,5
5. Olio d'oliva raffinato	M 0,05	M 0,9	M 0,6	M 0,4	M 0,2	M 0,2	M 0,20	M 0,30	M 3,40	M 1,20	—	M 0,16	—
6. Olio d'oliva	M 0,05	M 0,9	M 0,6	M 0,4	M 0,2	M 0,2	M 0,20	M 0,30	M 3,30	M 1,00	—	M 0,13	—
7. Olio di sansa di oliva greggio	M 0,05	M 0,9	M 0,6	M 0,4	M 0,3	M 0,2	M 0,20	M 0,10	—	—	—	—	—
8. Olio di sansa di oliva raffinato	M 0,05	M 0,9	M 0,6	M 0,4	M 0,3	M 0,2	M 0,40	M 0,35	M 5,50	M 2,50	—	M 0,25	—
9. Olio di sansa di oliva	M 0,05	M 0,9	M 0,6	M 0,4	M 0,3	M 0,2	M 0,40	M 0,35	M 5,30	M 2,00	—	M 0,20	—

M = Massimo, m = minimo

Nota:

Un olio deve essere rifiutato se qualcuna delle caratteristiche non rientra nei limiti fissati.

Ai fini della constatazione della purezza, qualora il K₂₇₀ superi il limite della categoria corrispondente, si deve procedere alla determinazione del K₂₇₀ dopo il passaggio su allumina.*

3. Nell'allegato VIII, il testo della nota 5 è sostituito dal seguente :

« Nota 5 :

Per gli oli vergini lampanti e per gli oli di sansa d'oliva greggi, al fine di ottenere una buona separazione del picco della trilinoleina da quelli adiacenti o di eventuali sostanze interferenti, è necessario purificare preventivamente gli oli conformemente alla metodologia seguente :

si fanno assorbire 200 ml di olio, senza diluirli, su una colonnina di silice per estrazione liquido-solido (tipo SEP PAK silica cartridge-waters part. n. 51900).

I trigliceridi vengono eluiti con 20 ml di esano anidro per HPLC in un tempo massimo di 20 sec.

Il prodotto eluito viene essiccato in corrente d'azoto e ripreso in isopropanolo o acetone (5 ml). Si iniettano 10-20 ml in HPLC. È necessario controllare che la composizione di acidi grassi dell'olio sia la stessa prima e dopo la purificazione nei limiti di errore del metodo analitico adottato. ».

4. È aggiunto il seguente allegato XVII :

« ALLEGATO XVII :

METODO DI DETERMINAZIONE DEGLI STIGMASTADIENI NEGLI OLI VEGETALI

1. SCOPO

Determinazione degli stigmastadieni negli oli vegetali contenenti basse concentrazioni di questi idrocarburi, soprattutto oli d'oliva vergini e oli di sansa d'oliva grezzi.

2. OGGETTO

Il metodo può essere applicato a tutti gli oli vegetali, ma è attendibile soltanto se il tenore di questi idrocarburi è compreso tra 0,01 e 4,0 mg/kg. Esso è particolarmente adatto a rivelare la presenza di oli vegetali raffinati (oliva, sansa, girasole, palma, ecc.) nell'olio di oliva vergine, dato che gli oli raffinati contengono stigmastadieni, mentre gli oli vergini non li contengono.

3. PRINCIPIO

Isolamento dell'insaponificabile. Separazione della frazione costituita dagli steroidi a carattere di idrocarburi mediante cromatografia su colonna di gel di silice e analisi mediante gascromatografia su capillare.

4. APPARECCHIATURA

4.1. Palloni idonei da 250 ml, con condensatore a riflusso.

4.2. Imbuti separatori da 500 ml.

4.3. Palloni a fondo rotondo da 100 ml.

4.4. Evaporatore rotante.

4.5. Colonna per cromatografia in vetro (1,5-2,0 cm di diametro interno, della lunghezza di 50 cm) provvista di rubinetto in teflon e di tappo in fibra di lana di vetro o disco di vetro sinterizzato all'estremità inferiore. Per preparare la colonna di gel di silice versare l'esano nella colonna cromatografica fino a raggiungere uno spessore di circa 5 cm e riempire quindi con un impasto di gel di silice in esano (15 g in 40 ml) aiutandosi con porzioni di esano. Lasciar depositare completando poi il deposito con leggere vibrazioni. Aggiungere solfato di sodio anidro fino all'ottenimento di uno spessore di circa 0,5 cm ed infine eluire l'esano in eccesso.

4.6. Gascromatografo provvisto di rilevatore a ionizzazione di fiamma, iniettore a separazione o a freddo, lungo la colonna e stufa programmabile con l'approssimazione di ± 1 °C.

4.7. Colonna capillare di silice fusa per gascromatografia (0,25 o 0,30 mm di diametro interno, della lunghezza di 25 m) ricoperte di fase di fenilmetilsilicone al 5 %, spessore 0,25 mm.

Nota 1.

Possono essere usate altre colonne di polarità equivalente o inferiore.

- 4.8. Registratore-integratore con possibilità d'integrazione da valle a valle.
- 4.9. Microsiringa per gascromatografia da 5-10 ml con ago cementato.
- 4.10. Camicia di riscaldamento o piastra termica, elettrica.

5. REAGENTI

Tutti i reagenti debbono essere puri per analisi se non specificato diversamente. L'acqua usata dev'essere distillata oppure di purezza per lo meno equivalente.

- 5.1. Esano o miscela di alcani con intervallo di ebollizione a 65-70 °C, distillato su colonna di rettificazione.

Nota 2.

Il solvente dev'essere distillato in modo da eliminare le impurezze.

- 5.2. Etanolo al 96 % v/v.
- 5.3. Solfato di sodio anidro.
- 5.4. Soluzione alcolica di idrossido di potassio al 10 %. Aggiungere 10 ml d'acqua a 50 g di idrossido di potassio, agitare e sciogliere quindi la miscela in etanolo fino a 500 ml.

Nota 3.

La potassa alcolica vira al bruno se lasciata riposare. Dev'essere preparata di fresco ogni giorno e tenuta in bottiglie di vetro scure ben tappate.

- 5.5. Gel di silice 60 per cromatografia su colonna 70-230 mesh (Merck, ref. 7734 o simili).

Nota 4.

Di regola il gel di silice può essere usato prelevandolo direttamente dal contenitore senza alcun trattamento preliminare. Tuttavia alcune partite di silice sono scarsamente attive e determinano separazioni cromatografiche di cattiva qualità. In casi del genere, il gel di silice dev'essere disattivato scaldandolo per almeno quattro ore a 550 °C; successivamente, sistemarlo in un essiccatore fino a raffreddamento e trasferirlo quindi in un pallone provvisto di tappo. Aggiungere il 2 % di acqua e agitare fino a scomparsa dei grumi e libero flusso della polvere. Il gel di silice dev'essere trattato come sopra se le partite di gel di silice danno cromatogrammi con picchi di interferenza. Come alternativa, può essere usato gel di silice 60 extra puro (Merck, ref. 7754).

- 5.6. Soluzione madre (200 ppm) di colest-3,5-diene (Sigma, purezza 99 %) in esano (10 mg in 50 ml).
- 5.7. Soluzione standard di colest-3,5-diene in esano alla concentrazione di 20 ppm, ottenuta diluendo la soluzione di cui sopra.

Nota 5.

Le soluzioni 5.6 e 5.7 non si deteriorano per almeno 4 mesi se conservate a una temperatura inferiore ai 4 °C.

- 5.8. Soluzione di n-nonacosano in esano ad una concentrazione di circa 100 ppm.
- 5.9. Gas vettore per cromatografia: idrogeno o elio puro al 99,9990 %.
- 5.10. Gas ausiliari per il rivelatore a ionizzazione di fiamma: idrogeno puro al 99,9990 % ed aria purificata.

6. PROCEDIMENTO**6.1. Preparazione dell'insaponificabile:**

- 6.1.1. Pesare 20 g, con l'approssimazione di $\pm 0,1$ di olio in un pallone da 250 ml (4.1), aggiungere 1 ml della soluzione standard di colest-3,5-diene (20mg) e 75 ml di potassa alcolica al 10 %, preparare il condensatore a riflusso e portare a leggera ebollizione per 30 minuti. Allontanare il pallone contenente il campione dalla fonte di calore e lasciare raffreddare leggermente la soluzione (non far raffreddare completamente, altrimenti il campione si depositerebbe). Aggiungere 100 ml d'acqua e trasferire la soluzione in un imbuto a decantazione (4.2) con l'ausilio di 100 ml di esano. Agitare la miscela vigorosamente per 30 secondi e lasciar stratificare.

Nota 6.

Se si forma un'emulsione che non scompare rapidamente, aggiungere piccoli quantitativi di etanolo.

6.1.2. Trasferire la fase acquosa inferiore in un secondo imbuto separatore ed estrarre nuovamente con 100 ml di esano. Eliminare ancora la fase inferiore e lavare gli estratti di esano (raccolti in un altro imbuto separatore) tre volte con tre porzioni, di 100 ml ciascuna, di una miscela etanolo-acqua (1 : 1) fino a raggiungimento di pH neutro.

6.1.3. Far passare la soluzione di esano attraverso del solfato di sodio anidro (50 g), lavare con 20 ml di esano a far evaporare in evaporatore rotante a 30 °C e bassa pressione fino a secchezza.

6.2. Separazione della frazione di idrocarburo steroidico :

6.2.1. Trasferire il residuo nella colonna di frazionamento con l'ausilio di due porzioni di esano da 1 ml, far passare il campione attraverso la colonna lasciando che la soluzione scenda fino alla somità del solfato di sodio e avviare l'eluizione cromatografica con esano ad una velocità di efflusso di 1 ml/min. circa. Eliminare i primi 25-30 ml dell'eluizione e raccogliere quindi la rimanente frazione di 40 ml. Dopo averla raccolta, trasferirla in un pallone a fondo rotondo da 100 ml (4.3).

Nota 7.

La prima frazione contiene idrocarburi saturi (figura 1a), la seconda quelli steroidici. Continuando l'eluizione si ottiene squalene e composti connessi. Ai fini di una buona separazione tra idrocarburi saturi e steroidici, è necessario ottimizzare le frazioni di volume. A questo scopo il volume della prima frazione dev'essere regolato in modo che, quando viene analizzata la seconda frazione, i picchi che rappresentano gli idrocarburi saturi siano bassi (vedasi figura 1c); se essi non compaiono, ma l'intensità del picco standard è bassa, il volume dev'essere ridotto. In ogni caso non è necessaria una separazione completa dei componenti della prima e seconda frazione, dato che durante l'analisi gascromatografica non vi è sovrapposizione di picchi, se detta analisi viene eseguita nelle condizioni precisate al paragrafo 6.3.1. In generale non è necessaria l'ottimizzazione della seconda frazione in volume, data la buona separazione degli altri componenti. Tuttavia la presenza di un grosso picco per un tempo di ritenzione inferiore di circa 1,5 minuti rispetto allo standard è dovuta allo squalene e sta ad indicare una cattiva separazione.

6.2.2. Evaporare la seconda frazione in un evaporatore a 30 °C e bassa pressione fino a secchezza e sciogliere immediatamente il residuo in 0,2 ml di esano. Conservare la soluzione in frigorifero fino all'analisi.

Nota 8.

I residui 6.1.3 e 6.2.2 non devono essere lasciati asciugare, né tenuti a temperatura ambiente. Non appena essi vengono ottenuti, è necessario aggiungere il solvente e conservare le soluzioni in frigorifero.

6.3. Gascromatografia :

6.3.1. Condizioni operative per l'iniezione a separazione :

- Temperatura dell'iniettore : 300 °C.
- Temperatura del rivelatore : 320 °C.
- Registratore-integratore : i parametri di integrazione devono essere fissati in modo che forniscano una corretta valutazione delle aree. Si raccomanda un'integrazione da valle a valle.
- Sensibilità : circa 16 volte l'attenuazione minima.
- Quantitativo di soluzione iniettato : 1ml.
- Temperature di programmazione della stufa : inizialmente 235 °C per 6 min. e successivamente aumento di 2 °C/min. fino a 285 °C.
- Iniettore provvisto di separatore di flusso a 1 : 15.
- Vettore : elio o idrogeno a una pressione di circa 120 kPa.

Queste condizioni possono essere adeguate alle caratteristiche del cromatografo e della colonna in modo da ottenere cromatogrammi che rispettino i seguenti requisiti : picco dello standard interno entro 5 min. circa dei tempi definiti al paragrafo 6.3.2; detto picco dev'essere pari ad almeno l'80 % della scala completa.

Il sistema gascromatografico deve essere verificato iniettando una miscela della soluzione madre di colestadiene (5.6) con la soluzione di n-nonacosano (5.8). Il picco del colestadiene deve comparire prima di quello dell'n-nonacosano (figura 1c); se ciò non succede, si hanno due possibilità : abbassare la temperatura della stufa e/o usare una colonna meno polare.

6.3.2. Identificazione del picco

Il picco dello standard interno compare dopo circa 19 min. e lo stigmasta-3,5-diene, a un tempo di ritenzione relativo di circa 1,29 (cfr. figura 1b). Lo stigma-3,5-diene è associato a piccoli quantitativi di un isomero e di solito entrambi danno origine a un unico picco cromatografico. Tuttavia, se la colonna è troppo polare oppure mostra un forte potere risolvante, l'isomero può comparire sotto forma di piccolo picco prima e accanto a quello dello stigmasta-3,5-diene (Figura 2). Per essere certi che gli stigmastadieni vengano eluiti in un picco unico, è consigliabile sostituire la colonna con una meno polare oppure con una di diametro interno superiore.

Nota 9.

Gli stigmastadieni di riferimento possono essere ottenuti dall'analisi di un olio vegetale raffinato usando un quantitativo inferiore di campione (1-2 g). Gli stigmastadieni danno un picco significativo e facilmente identificabile.

6.3.3. Analisi quantitativa

Il tenore di stigmastadieni viene determinato con la formula seguente:

$$\text{mg/kg di stigmastadieni} = \frac{A_s \times M_c}{A_c \times M_o}$$


dove: A_s = area del picco dello stigmastadiene (se il picco è ripartito in due isomeri, somma delle aree dei 2 picchi).

A_c = area dello standard interno (colestadiene)

M_c = massa di standard aggiunto, in microgrammi

M_o = massa di olio prelevata, in grammi

Limite di rivelazione: circa 0,01 mg/kg ».






Figura 1

Gascromatogrammi ottenuti da campioni di olio d'oliva analizzati su colonna capillare di silice fusa (0,25 mm di diametro interno, della lunghezza di 25 m) ricoperti di fenilmetilsilicone al 5 %, con uno spessore 0,25 mm.

- a) Prima frazione (30 ml) di olio vergine, addizionata intenzionalmente con lo standard.
- b) Seconda frazione (40 ml) di olio d'oliva contenente 0,10 mg/kg di stigmastadieni.
- c) Seconda frazione (40 ml) contenente una piccola proporzione della prima frazione.




Figura 2

Gascromatogramma ottenuto da un campione di olio di oliva raffinato analizzato su colonna DB-5 che mostra l'isomero dello stigmasta-3,5-diene.

ALLEGATO II

- 2. A. Rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche analitiche relative ai tenori in steroli e in acidi grassi sono quelle di seguito riportate :

Tabella I

Tenore in acidi grassi in % degli acidi grassi totali

Acidi	Percentuali
Acido miristico	M 0,05
Acido linolenico	M 0,9
Acido arachico	M 0,6
Acido eicosenoico	M 0,4
Acido beenico (*)	M 0,3
Acido lignocerico	M 0,2

M = massimo.

(*) M 0,2 per gli oli che rientrano nelle voci 1509

Tabella II

Tenore in steroli in % degli steroli totali

Steroli	Percentuali
Colesterolo	M 0,5
Brassicasterolo (*)	M 0,1
Campesterolo	M 4,0
Stigmasterolo (²)	< Campesterolo
Betasitasterolo (*)	m 93,0
Delta-7-stigmastenolo	M 0,5

m = minimo.

M = massimo.

(*) M 0,2 fino al 31 ottobre 1995.

(²) Condizione non applicabile per gli oli d'oliva vergini lampanti (codice NC 1509 10 10) e per gli oli di sansa d'oliva greggi (codice NC 1510 00 10).

(*) Delta-5,23-stigmastadienolo + clerosterolo + betasitosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo.

Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d'oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d'oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d'oliva riesterificato o di oli di diversa natura è determinata mediante i metodi descritti negli allegati V, VII, X A e X B del regolamento (CEE) n. 2568/91.

- B. Rientrano nella sottovoce 1509 10 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti I e II, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni, segnatamente termiche, tali da non causare alterazioni dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli ottenuti dalle olive mediante solventi rientrano nel codice NC 1510.

I. È considerato "olio di oliva vergine lampante" ai sensi della sottovoce 1509 10 10 l'olio che, indipendentemente dalla sua acidità, presenti :

- tenore in cere non superiore a 350 mg/kg ;
- tenore in eritrodiole + uvaolo non superiore a 4,5 % ;
- contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,3 % ;
- somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,10 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,10 %.

e

e) una o più delle seguenti caratteristiche :

- 1) numero di perossidi pari o superiore a 20 mEq di ossigeno attivo /kg ;
- 2) tenore in solventi alogenati volatili totali pari o superiore a 0,20 mg/kg e pari o superiore a 0,10 mg/kg per almeno uno di essi ;
- 3) coefficiente di estinzione K_{270} pari o superiore a 0,250 e, dopo trattamento dell'olio su allumina attivata, non superiore a 0,11 ; in realtà, certi oli aventi tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, superiore a 3,3 g/100 g possono avere, dopo passaggio su allumina attivata conformemente al metodo descritto nell'allegato IX del regolamento (CEE) n. 2568/91, un coefficiente di estinzione K_{270} superiore a 0,10 ; in tal caso, dopo neutralizzazione e decolorazione effettuate in laboratorio conformemente al metodo descritto nell'allegato XIII del regolamento citato, essi debbono presentare le caratteristiche seguenti :

— coefficiente di estinzione K_{270} non superiore a 1,20

— variazione (K) del coefficiente di estinzione in prossimità di 270 nm superiore a 0,01 e non superiore a 0,16, è cioè :

$$\Delta K = K_m - 0,5 (K_{m-4} + K_{m+4})$$

K_m = indica il coefficiente di estinzione alla lunghezza d'onda del massimo della curva di assorbimento in prossimità di 270 nm, e

K_{m-4} e K_{m+4} = indicano i coefficienti di estinzione alla lunghezza d'onda inferiore e superiore di 4 nm a quella di K_m ;

- 4) caratteristiche organolettiche che evidenzino difetti percepibili con un'intensità superiore al limite di accettabilità, con punteggio inferiore a 3,5 nell'analisi sensoriale di cui all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91.

- 5) tenore in stigmastadieni non superiore a 0,50 mg/kg.

II. È considerato "altro olio d'oliva vergine" ai sensi della sottovoce 1509 10 90, l'olio di oliva che presenti le seguenti caratteristiche :

- a) acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 3,3 g/100 g ;
- b) numero di perossidi non superiore a 20 mEq di ossigeno attivo/kg ;
- c) tenore in cere non superiore a 250 mg/kg ;
- d) tenore in solventi alogenati volatili non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10 mg/kg ;
- e) coefficiente di estinzione K_{270} non superiore a 0,25 e, dopo passaggio dell'olio su allumina attivata, non superiore a 0,10 ;
- f) variazione (K) del coefficiente di estinzione in prossimità di 270 nm non superiore a 0,01 ;
- g) caratteristiche organolettiche che evidenzino anche difetti percepibili con un'intensità inferiore al limite di accettabilità, con punteggio pari o superiore a 3,5 nell'analisi sensoriale di cui all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91 ;
- h) tenore in eritrodiole + uvaolo non superiore a 4,5 % ;
- ij) contenuto in acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,3 % ;
- k) somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,05 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,05 %.
- l) tenore in stigmastadieni non superiore a 0,15 mg/kg.

C. Rientra nella sottovoce 1509 90 l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 1509 10 10 e/o 1509 10 90, anche tagliato con olio d'oliva vergine, che presenti le seguenti caratteristiche :

- a) acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 1,5 g/100 g ;
- b) tenore in cere non superiore a 350 mg/kg ;
- c) coefficiente di estinzione K_{270} non superiore a 1,0 ;
- d) variazione del coefficiente di estinzione (ΔK) in prossimità di 270 nm non superiore a 0,13 ;
- e) tenore in eritrodiole + uvaolo non superiore a 4,5 % ;
- f) contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,5 % ;
- g) somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,30 %.

- D. Sono considerati "oli greggi" ai sensi della sottovoce 1510 00 10 gli oli, e particolarmente gli oli di sansa d'oliva, che presentano le seguenti caratteristiche:
- a) acidità, espressa in acido oleico, pari o superiore a 2 g/100 g;
 - b) tenore in eritrodiole + uvaolo pari o superiore a 12 %;
 - c) contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,8 %;
 - d) somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,10 %.
- E. Rientrano nella sottovoce 1510 00 90 gli oli ottenuti dal trattamento degli oli di cui alla sottovoce 1510 00 10, anche tagliati con olio d'oliva vergine, nonché gli oli che non presentano le caratteristiche degli oli di cui alle note complementari 2. B, 2. C e 2. D. Gli oli di questo codice devono presentare un contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 2,0 %, una somma degli isomeri transoleici inferiore a 0,40 % e una somma degli isomeri translinoleici + translinolenici inferiore a 0,35 %.
3. Non rientrano nelle sottovoci 1522 00 31 e 1522 00 39:
- a) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio, determinato secondo il metodo indicato all'allegato XVI del regolamento (CEE) n. 2568/91, inferiore a 70 o superiore a 100;
 - b) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio compreso tra 70 e 100, ma per il quale la superficie del picco corrispondente al tempo di ritenzione del betasitosterolo⁽¹⁾, determinata conformemente dell'allegato V del regolamento (CEE) n. 2568/91, rappresenta meno del 93,0 % della superficie totale dei picchi degli steroli.
4. I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli descritti negli allegati del regolamento (CEE) n. 2568/91.

(¹) Delta-5,23-stigmastadienolo + clerosterolo + betasisterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo.

REGOLAMENTO (CE) N. 657/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 1995

recante modalità di gestione della seconda frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1995 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi⁽¹⁾, in particolare gli articoli 2, paragrafi 3 e 4, 13 e 24,considerando che, con il regolamento (CE) n. 519/94, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 538/95⁽³⁾, il Consiglio ha instaurato nei confronti della Repubblica popolare cinese i contingenti quantitativi annui di cui all'allegato II di detto regolamento e ha stabilito che la loro gestione deve avvenire in applicazione del regolamento (CE) n. 520/94;considerando che la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 738/94⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2597/94⁽⁵⁾, che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94; che tali disposizioni si applicano alla gestione dei contingenti suindicati con riserva delle disposizioni del presente regolamento;considerando che, date le caratteristiche dell'economia cinese, la natura stagionale dell'approvvigionamento di taluni prodotti e i tempi di trasporto, e nella prospettiva dell'adesione all'Unione europea di nuovi Stati, con il regolamento (CE) n. 2459/94⁽⁶⁾, la Commissione ha aperto prima della scadenza la procedura di assegnazione di una prima frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1995 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese;

considerando che, con il regolamento (CE) n. 538/95, il Consiglio ha adottato i contingenti instaurati dal regolamento (CE) n. 519/94, per tener conto fra l'altro degli scambi commerciali dei nuovi Stati membri con la Repubblica popolare cinese;

considerando che è pertanto opportuno assegnare la differenza fra l'importo dei contingenti annui instaurati dal regolamento (CE) n. 519/94 e adattati dal regolamento

(CE) n. 538/95, da un lato, e le quantità che hanno costituito la prima frazione del 1995 di detti contingenti, dall'altro, comprese le quantità che non hanno potuto essere assegnate;

considerando che, esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno utilizzare il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali; che, in applicazione di detto metodo, le frazioni sono divise in due parti, la prima spettante agli importatori tradizionali e la seconda ad altri richiedenti;

considerando che tale metodo sembra in grado di garantire una transizione armoniosa fra il regime precedente, caratterizzato da disparità tra gli Stati membri per quanto riguarda le condizioni d'importazione dei prodotti interessati, e il regime uniforme risultante dall'instaurazione dei contingenti comunitari in causa;

considerando che tale metodo consente infatti di tener conto delle tradizionali correnti commerciali d'importazione formatesi con il regime precedente; che tuttavia l'instaurazione di un regime comunitario deve garantire un accesso progressivo agli importatori non tradizionali; che la determinazione della parte del contingente spettante agli altri richiedenti deve tener conto in modo rappresentativo delle disparità del regime d'importazione summenzionato, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 520/94; che, alla luce di quanto precede, dev'essere pertanto ricercato un equilibrio per la determinazione delle parti che possono essere concesse alle due categorie di importatori;

considerando che è opportuno dividere i contingenti della seconda frazione applicando gli stessi criteri utilizzati per la prima frazione, ad eccezione del contingente relativo alle autoradio di cui al codice NC 8527 29, in quanto l'esperienza suggerisce piuttosto di dividere il contingente in due parti uguali;

considerando che occorre mantenere, ai fini dell'assegnazione della parte del contingente riservata agli importatori tradizionali, il periodo di riferimento 1991/1992 applicato per la ripartizione della prima frazione dei contingenti 1995, assegnata anticipatamente sia agli importatori comunitari sia agli importatori dei nuovi Stati membri; che essa rappresenta una normale evoluzione delle tradizionali correnti commerciali d'importazione che si sono formate con il regime precedente;

⁽¹⁾ GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.⁽³⁾ GU n. L 55 dell'11. 3. 1995, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 87 del 31. 3. 1994, pag. 47.⁽⁵⁾ GU n. L 276 del 27. 10. 1994, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 262 del 12. 10. 1994, pag. 27.

considerando che è opportuno semplificare le formalità che devono espletare gli importatori tradizionali già titolari di una licenza d'importazione rilasciata all'atto della ripartizione dei contingenti comunitari per il 1994 o all'atto della ripartizione della prima frazione dei contingenti per il 1995; che infatti le competenti autorità amministrative già dispongono dei giustificativi richiesti per ciascuno degli importatori tradizionali; che è pertanto sufficiente che tali importatori presentino con la nuova domanda di licenza una copia della licenza precedente; che tuttavia non è opportuno autorizzare tale semplificazione delle formalità per le domande di licenza d'importazione relative ai prodotti di cui al codice NC 6402 99, in considerazione della modifica della struttura del contingente iniziale introdotta dal regolamento (CE) n. 538/95;

considerando che, ai fini dell'assegnazione della parte del contingente riservata agli altri importatori, l'esperienza precedente ha dimostrato che il metodo previsto dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 520/94, vale a dire il metodo basato sull'ordine cronologico di ricevimento delle domande, può risultare inadatto; che pertanto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno determinare un metodo alternativo; che a tal fine appare appropriato prevedere un'assegnazione proporzionale agli importi richiesti sulla base di un esame parallelo delle domande di licenza d'importazione effettivamente presentate, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 520/94;

considerando che, onde creare le migliori condizioni per l'assegnazione e l'esaurimento soddisfacente del contingente, è opportuno prevenire eventuali domande speculative e vigilare affinché siano assegnati importi economicamente apprezzabili; che a tal fine appare necessario limitare ad un quantitativo/valore predeterminato l'importo che ciascun importatore non tradizionale può richiedere;

considerando che, alla luce delle modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 538/95 nel contingente applicabile ai guanti di cui al codice NC 4203 29, e in considerazione degli importi già assegnati con la prima frazione, l'opportunità di assegnare una seconda frazione sarà esaminata al termine del periodo di validità delle licenze già rilasciate con la prima frazione;

considerando che, per quanto riguarda i prodotti di cui ai codici NC 6403 51, 6403 59 e 8527 29, l'assegnazione della prima frazione dei contingenti per il 1995 agli importatori non tradizionali è stata sospesa, poiché i quantitativi da assegnare non erano economicamente apprezzabili; che è opportuno aggiungere i quantitativi della seconda frazione spettanti agli importatori non tradizionali a quelli della prima frazione che non hanno potuto essere assegnati ed assegnare la totalità di tali quantitativi agli importatori non tradizionali in base alle domande che non hanno potuto essere soddisfatte con la prima frazione; che è quindi possibile determinare i criteri quantitativi per l'assegnazione dei quantitativi totali a detti importatori; che non è pertanto opportuno aprire per i prodotti rientranti in questa parte del contingente la procedura per la presentazione delle domande di licenza d'importazione;

considerando che, ai fini della partecipazione all'assegnazione dei contingenti, è opportuno fissare il periodo per la

presentazione delle domande di licenza d'importazione da parte degli importatori tradizionali e degli altri importatori;

considerando che è opportuno prevedere, in vista dell'utilizzazione ottimale dei contingenti, che le domande di licenza relative a importazioni di calzature specifichino, nel caso in cui i contingenti si riferiscono a più voci del codice NC, i quantitativi richiesti per ciascuna voce del codice NC;

considerando che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni relative alle domande di licenza d'importazione ricevute, secondo le modalità di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 520/94; che le informazioni relative alle importazioni precedenti degli importatori tradizionali devono essere ripartite per anno di riferimento ed espresse nell'unità del contingente interessato; che, quando il contingente è stabilito in ecu, il controvalore della valuta nella quale sono espresse le importazioni precedenti è calcolato in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽¹⁾;

considerando che, viste le caratteristiche degli scambi commerciali relativi ai prodotti contingenti e, in particolare, i tempi di trasporto delle merci, appare opportuno prevedere che la validità della licenza d'importazione termini il 31 dicembre 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti istituito dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La seconda frazione del 1995 dei contingenti quantitativi di cui allegato II del regolamento (CE) n. 519/94 è assegnata agli importatori secondo le disposizioni specifiche del presente regolamento.
2. L'importo/valore della seconda frazione è indicato nell'allegato I del presente regolamento per ciascun contingente quantitativo.
3. Il regolamento (CE) n. 738/94 che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94 è applicabile fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

1. La seconda frazione di ciascun contingente quantitativo dev'essere assegnata applicando il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 520/94.

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

2. La parte riservata rispettivamente agli importatori tradizionali e agli altri importatori è indicata nell'allegato II del presente regolamento.

3. La parte riservata agli altri importatori dev'essere assegnata applicando il metodo di ripartizione proporzionale ai quantitativi richiesti e l'importo/valore che può essere richiesto da ciascun importatore non può superare l'importo/valore indicato nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 3

Le domande di licenza d'importazione sono presentate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* fino alle ore 17 (ora di Bruxelles) del 18 aprile 1995 alle autorità amministrative competenti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 738/94.

Articolo 4

1. Sono considerati importatori tradizionali ai fini della partecipazione alla parte di frazione di ciascun contingente ad essi riservata, coloro i quali possono comprovare di aver effettuato importazioni negli anni civili 1991 e 1992.

2. I giustificativi di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94 devono fare riferimento all'immissione in libera pratica dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese oggetto di frazioni dei contingenti quantitativi contemplati dalla domanda di licenza nel corso degli anni civili 1991 e 1992.

3. Quale alternativa ai giustificativi di cui al primo trattino dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94,

— il richiedente può allegare alla richiesta di licenza un giustificativo redatto e certificato dalle competenti autorità nazionali, sulla base dei dati doganali di cui dispongono, delle importazioni dei prodotti interessati effettuate negli anni civili 1991 e 1992 per il suo tramite o, se del caso, attraverso l'operatore di cui ha ripreso l'attività;

— ad eccezione delle domande di licenza d'importazione dei prodotti di cui al codice NC 6402 99, il richiedente già titolare di una licenza d'importazione rilasciata ai sensi del regolamento (CE) n. 1012/94 della Commissione⁽¹⁾ o del regolamento (CE) n. 2801/94 della Commissione⁽²⁾ e relativa ai prodotti oggetto della domanda di licenza può allegare alla richiesta di licenza una copia della licenza precedente. In tal caso, il richiedente deve indicare nella domanda di licenza d'importazione il valore globale delle importazioni

effettuate per il prodotto in causa in ciascuno degli anni del periodo di riferimento.

4. L'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 è applicabile, all'occorrenza, ai giustificativi redatti in valuta.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 3 maggio 1995 alle ore 17, ora di Bruxelles, le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione nonché, per le domande presentate dagli importatori tradizionali, il volume delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso di ciascuno degli anni del periodo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del presente regolamento.

Articolo 6

Entro il 10 maggio 1995 la Commissione adotta i criteri quantitativi in base ai quali le autorità nazionali competenti devono soddisfare le domande degli importatori.

Articolo 7

La parte della seconda frazione riservata agli importatori non tradizionali e relativa ai prodotti di cui ai codici NC 6403 51, 6403 59 e 8527 29 è riservata agli importatori non tradizionali che hanno presentato domanda di licenza d'importazione per la prima frazione dei contingenti 1995.

Le richieste di tali importatori sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza della quantità risultante dall'applicazione del coefficiente di riduzione specificato in appresso alla quantità richiesta dagli importatori nei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 2459/94:

calzature del codice NC	6403 51 6403 59	86,32 %
autoradio del codice NC	8527 29	87,87 %

Articolo 8

Le licenze d'importazione sono valide fino al 31 dicembre 1995.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 111 del 30. 4. 1994, pag. 100.

⁽²⁾ GU n. L 297 del 18. 11. 1994, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1995.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ALLEGATO I

IMPORTO VALORE DELLA SECONDA QUOTA DEI CONTINGENTI 1995

Designazione delle merci	Codice NC	Seconda quota
Calzature del codice SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	12 901 481 paia
	6403 51 6403 59	1 240 116 paia
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	4 437 463 paia
	ex 6404 11 ⁽¹⁾	5 591 280 paia
	6404 19 10	10 195 512 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	14 369 t
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di ceramica	6912 00	10 725 t
Oggetti di vetro per la tavola, ecc.	7013	5 960 t
Autoradio del codice SA/NC	8527 21 8527 29	663 899 pezzi 211 564 pezzi
Giocattoli del codice SA/NC	9503 41	124 165 743 ECU
	9503 49	69 878 927 ECU
	9503 90	281 271 189 ECU

⁽¹⁾ Escluse :

- a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili ;
- b) calzature ad alto contenuto tecnologico : calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricati con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimetri a bassa densità.

ALLEGATO II

RIPARTIZIONE DELLA SECONDA QUOTA DEI CONTINGENTI

Designazione delle merci	Codice NC	Parte riservata agli importatori tradizionali	Parte riservata agli altri importatori
Calzature del codice SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	10 321 185 paia (80 %)	2 580 296 paia (20 %)
	6403 51 6403 59	692 093 paia (80 %)	548 023 paia ⁽²⁾ (20 %)
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	3 549 970 paia (80 %)	887 493 paia (20 %)
	ex 6404 11 ⁽¹⁾	4 473 024 paia (80 %)	1 118 256 paia (20 %)
	6404 19 10	8 156 410 paia (80 %)	2 039 102 paia (20 %)
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di procellana	6911 10	11 495 t (80 %)	2 874 t (20 %)
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di ceramica	6912 00	8 580 t (80 %)	2 145 t (20 %)
Oggetti di vetro per la tavola, ecc.	7013	4 768 t (80 %)	1 192 t (20 %)
Autoradio del codice SA/NC	8527 21	531 119 pezzi (80 %)	132 780 pezzi (20 %)
	8527 29	62 082 pezzi (50 %)	149 482 pezzi (50 %)
Giocattoli del codice SA/NC	9503 41	93 124 307 ECU	31 041 436 ECU
	9503 49	52 409 195 ECU	17 469 732 ECU
	9503 90	210 953 392 ECU (75 %)	70 317 797 ECU (25 %)

⁽¹⁾ Escluse :

- a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili ;
- b) calzature ad alto contenuto tecnologico : calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Di cui 375 000 paia non assegnate nella prima frazione 1995.

⁽³⁾ Di cui 87 400 pezzi non assegnati nella prima frazione 1995.

ALLEGATO III

**QUANTITÀ MASSIMA CHE PUÒ ESSERE RICHIESTA DA CIASCUN IMPORTATORE CHE
NON SIA UN IMPORTATORE TRADIZIONALE**

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo massimo predeterminato
Calzature del codice SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	4 000 paia
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	4 000 paia
	ex 6404 11 ⁽¹⁾	4 000 paia
	6404 19 10	4 000 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	4 t
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di ceramica	6912 00	4 t
Oggetti di vetro per la tavola, ecc.	7013	3 t
Autoradio del codice SA/NC	8527 21	4 000 pezzi
Giocattoli del codice SA/NC	9503 41	30 000 ECU
	9503 49	30 000 ECU
	9503 90	30 000 ECU

⁽¹⁾ Escluse :

- a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili ;
- b) calzature ad alto contenuto tecnologico : calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

REGOLAMENTO (CE) N. 658/95 DELLA COMMISSIONE**del 28 marzo 1995****che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 715/90 prevede una riduzione del 90 % dei diritti all'importazione delle carni bovine; che l'importo di tale diminuzione deve essere calcolato a norma dell'articolo 3 del

regolamento (CEE) n. 970/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/92⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di cui sono ridotti i diritti all'importazione nel settore delle carni bovine menzionati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 715/90, validi per le importazioni da realizzare nel secondo trimestre 1995, sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.
⁽²⁾ GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 8.
⁽⁴⁾ GU n. L 384 del 30. 12. 1992, pag. 33.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	Importe (en ecus/100 kg) Beløb (ECU/100 kg) Betrag (ECU/100 kg) Εισφορά (Ecu/100 kg) Amount (ECU/100 kg) Montant (en écus/100 kg) Importo (ECU/100 kg) Bedrag (ecu/100 kg) Montante (Em ECU/100 kg) Rahamäärä (ecua/100 kg) Belopp (i ecu/100 kg)
0102 90 05	142,839
0102 90 21	142,839
0102 90 29	142,839
0102 90 41	142,839
0102 90 49	142,839
0102 90 51	142,839
0102 90 59	142,839
0102 90 61	142,839
0102 90 69	142,839
0102 90 71	142,839
0102 90 79	142,839
0201 10 00	271,393
0201 20 20	271,393
0201 20 30	217,115
0201 20 50	325,672
0201 20 90	407,090
0201 30 00	465,655
0202 10 00	170,148
0202 20 10	170,148
0202 20 30	136,119
0202 20 50	212,684
0202 20 90	255,222
0202 30 10	212,684
0202 30 50	212,684
0202 30 90	292,654
0206 10 95	465,655
0206 29 91	292,654
0210 20 10	407,090
0210 20 90	465,655
0210 90 41	465,655
0210 90 90	465,655
1602 50 10	465,655
1602 90 61	465,655

NB: Los códigos NC, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE) n° 2658/87 modificado.

NB: KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i den ændrede forordning (EØF) nr. 2658/87.

NB: Die KN-Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 bestimmt.

NB: Οι κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87.

NB: The CN codes and the footnotes are defined in amended Regulation (EEC) No 2658/87.

NB: Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) n° 2658/87 modifié.

NB: I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 modificado.

NB: GN-codes en voetnoten: zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2658/87.

NB: Os códigos NC, incluindo as remissões em pé-de-página são definidos no Regulamento (CEE) n° 2658/87 alterado.

HUOM: Tuotekoodit ja niihin liittyvät alaviitteet määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 2658/87, sellaisena kuin se on muutettuna.

Anm: KN-numren och fotnoterna definieras i kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 2658/87.

REGOLAMENTO (CE) N. 659/95 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 1995

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 1995 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi dalla Comunità con la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2699/93 della Commissione⁽¹⁾ che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la ex Repubblica federativa ceca e slovacca, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 481/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,
considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il secondo trimestre 1995 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte

applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1995 presentate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2699/93 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 88.

⁽²⁾ GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 22.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1995
1	3,13
2	17,79
4	100,00
7	2,27
8	100,00
9	12,85
10	100,00
11	—
12	4,92
14	—
15	100,00
16	—
17	—
18	—
19	9,20
21	100,00
22	—
23	100,00
24	—
25	—
26	—
27	100,00
28	100,00
30	—
31	—
32	—
33	—
34	100,00
35	—
36	—

REGOLAMENTO (CE) N. 660/95 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 1995

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 1995 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Romania e la Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1559/94 della Commissione⁽¹⁾, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi di associazione tra la Comunità da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 481/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione per il secondo trimestre 1995 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una

percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1995 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1559/94 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 62.

⁽²⁾ GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 22.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1995
37	19,04
38	100,00
39	—
40	100,00
43	—

REGOLAMENTO (CE) N. 661/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 1995

che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 2778/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3714/92⁽³⁾;

considerando che, i prezzi limite ed i prelievi per il pollame sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CE) n. 3338/94 della Commissione⁽⁴⁾, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1995 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1995; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° ottobre al 28 febbraio 1995;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il prezzo della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al prezzo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3% dal regolamento (CEE) n. 2778/75;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio utilizzata per la produzione di pollame si discosta di oltre il 3% da quello utilizzato per il trimestre prece-

dente; che è quindi necessario tener conto di detta evoluzione nel fissare i prezzi limite per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1995;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se alla stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che i prezzi limite sono stati nuovamente fissati; che è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽⁵⁾, relativo al regime applicabile a prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94⁽⁶⁾, sono stati istituiti regimi speciali all'importazione che prevedono la riduzione del 50% dei prelievi nell'ambito di importi fissi o di contingenti annui, tra l'altro relativamente a taluni prodotti del settore del pollame;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3833/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3282/94⁽⁸⁾, ha sospeso, in tutto o in parte, i dazi della tariffa doganale comune, fra l'altro con riferimento a taluni prodotti del settore del pollame;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁹⁾, alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 84.

⁽³⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 73.

⁽⁵⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁶⁾ GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 86.

⁽⁸⁾ GU n. L 348 del 31. 12. 1994.

⁽⁹⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

considerando che con i regolamenti (CE) n. 3491/93 ⁽¹⁾ e (CE) n. 3492/93 del Consiglio ⁽²⁾ relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra parte, e con il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 2699/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 481/95 ⁽⁶⁾ reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore del pollame;

considerando i regolamenti (CE) n. 3641/93 ⁽⁷⁾ e (CE) n. 3642/93 ⁽⁸⁾ del Consiglio, relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra; che il regolamento (CE) n. 1559/94 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 481/95, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore del pollame;

considerando che il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio ⁽¹⁰⁾ ha aperto dei contingenti tariffari comunitari relativi a certi prodotti agricoli e ha fissato i prelievi appli-

cabili all'importazione di questi prodotti; che il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 406/95 ⁽¹²⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 per il pollame;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prelievi previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ed i prezzi limiti previsti dall'articolo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento, sono fissati in allegato.

2. Tuttavia, per i prodotti di cui ai codici NC 0207 31, 0207 39 90, 0207 50, 0210 90 71, 0210 90 79, 1501 00 90, 1602 31, 1602 39 19, 1602 39 30 e 1602 39 90 per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nell'ambito del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 88.

⁽⁶⁾ GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 22.

⁽⁷⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

⁽⁹⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 62.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 9.

⁽¹²⁾ GU n. L 44 del 28. 2. 1995, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 marzo 1995, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 unità	ECU/100 unità	%
0105 11 11	27,03	5,724	—
0105 11 19	27,03	5,724	—
0105 11 91	27,03	5,724	—
0105 11 99	27,03	5,724	—
0105 19 10	119,77	19,60	—
0105 19 90	27,03	5,724	—
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	
0105 91 00	93,56	23,14 ^(*)	—
0105 99 10	105,85	34,55	—
0105 99 20	136,99	35,32 ^(*)	—
0105 99 30	124,31	27,05 ^(*)	—
0105 99 50	143,96	36,90	—
0207 10 11	117,54	29,08 ^(*)	—
0207 10 15	133,66	33,06 ^(*)	—
0207 10 19	145,63	36,02 ^(*) ⁽³⁾	—
0207 10 31	177,59	38,64 ^(*)	—
0207 10 39	194,66	42,35 ^(*)	—
0207 10 51	124,53	40,64 ^(*) ⁽³⁾	—
0207 10 55	151,22	49,36 ^(*) ⁽³⁾	—
0207 10 59	168,02	54,85 ^(*) ⁽³⁾	—
0207 10 71	195,70	50,46 ^(*) ⁽³⁾	—
0207 10 79	184,76	53,13 ^(*) ⁽³⁾	—
0207 10 90	205,66	52,72	—
0207 21 10	133,65	33,06 ^(*) ⁽³⁾	—
0207 21 90	145,62	36,02 ^(*) ⁽³⁾	—
0207 22 10	177,59	38,64 ^(*)	—
0207 22 90	194,67	42,35 ^(*)	—
0207 23 11	151,22	49,36 ^(*) ⁽³⁾	—
0207 23 19	168,02	54,85 ^(*) ⁽³⁾	—
0207 23 51	195,71	50,46 ^(*) ⁽³⁾	—
0207 23 59	184,77	53,13 ^(*) ⁽³⁾	—
0207 23 90	205,67	52,72	—
0207 31 10	1 957,01	504,62	3 ⁽³⁾
0207 31 90	1 957,01	504,62	3 ⁽³⁾
0207 39 11	343,37	94,61 ^(*)	—
0207 39 13	160,19	39,62 ^(*)	—
0207 39 15	110,87	29,50 ^(*)	—
0207 39 17	76,76	20,42 ^(*)	—
0207 39 21	220,54	54,55 ^(*)	—
0207 39 23	207,17	51,25 ^(*)	—

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	%
0207 39 25	341,15	90,76	—
0207 39 27	76,76	20,42 (*)	—
0207 39 31	372,94	81,14 (*)	—
0207 39 33	214,13	46,58 (*)	—
0207 39 35	110,87	29,50 (*)	—
0207 39 37	76,76	20,42 (*)	—
0207 39 41	284,14	61,82 (*)	—
0207 39 43	133,19	28,98 (*)	—
0207 39 45	239,74	52,16 (*)	—
0207 39 47	341,15	90,76 (*)	—
0207 39 51	76,76	20,42 (*)	—
0207 39 53	388,00	111,57 (*) (?)	—
0207 39 55	343,37	94,61 (*) (?)	—
0207 39 57	184,83	60,33	—
0207 39 61	203,24	58,44 (*) (?)	—
0207 39 63	226,23	57,99	—
0207 39 65	110,87	29,50 (*) (?)	—
0207 39 67	76,76	20,42 (*) (?)	—
0207 39 71	277,14	79,70 (*) (?)	—
0207 39 73	220,54	54,55 (*) (?)	—
0207 39 75	267,90	77,04 (*) (?)	—
0207 39 77	207,17	51,25 (*) (?)	—
0207 39 81	235,18	71,75 (*) (?)	—
0207 39 83	341,15	90,76	—
0207 39 85	76,76	20,42 (*) (?)	—
0207 39 90	196,16	52,18	10
0207 41 10	343,37	94,61 (*) (?)	—
0207 41 11	160,19	39,62 (*)	—
0207 41 21	110,87	29,50 (*)	—
0207 41 31	76,76	20,42 (*)	—
0207 41 41	220,54	54,55 (*) (?)	—
0207 41 51	207,17	51,25 (*) (?)	—
0207 41 71	341,15	90,76 (*) (?) (?)	—
0207 41 90	76,76	20,42 (*) (?)	—
0207 42 10	372,94	81,14 (*) (?)	—
0207 42 11	214,13	46,58 (*) (?)	—
0207 42 21	110,87	29,50 (*)	—
0207 42 31	76,76	20,42 (*)	—
0207 42 41	284,14	61,82 (*)	—
0207 42 51	133,19	28,98 (*)	—
0207 42 59	239,74	52,16 (*)	—
0207 42 71	341,15	90,76 (*) (?)	—
0207 42 90	76,76	20,42	—
0207 43 11	388,00	111,57 (*) (?)	—

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	%
0207 43 15	343,37	94,61 (*) (2)	—
0207 43 21	184,83	60,33	—
0207 43 23	203,24	58,44 (*) (2)	—
0207 43 25	226,23	57,99	—
0207 43 31	110,87	29,50 (*) (2)	—
0207 43 41	76,76	20,42 (*) (2)	—
0207 43 51	277,14	79,70 (*) (2)	—
0207 43 53	220,54	54,55 (*) (2)	—
0207 43 61	267,90	77,04 (*) (2)	—
0207 43 63	207,17	51,25 (*) (2)	—
0207 43 71	235,18	71,75 (*) (2)	—
0207 43 81	341,15	90,76	—
0207 43 90	76,76	20,42 (*) (2)	—
0207 50 10	1 957,01	504,62	3 (3)
0207 50 90	196,16	52,18	10
0209 00 90	170,57	45,38	—
0210 90 71	1 957,01	504,62	3
0210 90 79	196,16	52,18	10
1501 00 90	204,69	54,45	18
1602 31 11	355,18	77,28	17 (2)
1602 31 19	375,26	99,83	17
1602 31 30	204,69	54,45	17
1602 31 90	119,40	31,76	17
1602 39 11	337,64	94,14	—
1602 39 19	375,26	99,83	17 (2)
1602 39 30	204,69	54,45	17
1602 39 90	119,40	31,76	17

(1) Per i prodotti di cui ai codici NC 0207, 1602 31 e 1602 39 originari di paesi ACP, indicati nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 715/90, il prelievo è ridotto del 50 % nei limiti dei contingenti ivi indicati.

(2) I dazi della tariffa doganale comune per i prodotti di questo codice, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 1798/94 del Consiglio, sono limitati alle condizioni previste da detto regolamento.

(3) Per i prodotti importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi con la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Romania e la Bulgaria od originari di paesi in via di sviluppo e indicati nel regolamento (CEE) n. 3833/90, i dazi della tariffa doganale comune sono sospesi e non viene riscosso alcun prelievo.

(4) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 2699/93, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

(5) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Bulgaria e la Romania e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 1559/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

(6) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(7) Il prelievo per i prodotti di questo codice, importati nell'ambito dei regolamenti (CE) n. 774/94 del Consiglio e (CE) n. 1431/94 della Commissione, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 662/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1078/94 e che porta a 1 800 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽³⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ;considerando che il regolamento (CE) n. 1078/94 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 490/95⁽⁵⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 1 500 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco ; che, con comunicazione in data 9 marzo 1995, la Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 300 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione ; che è opportuno portare a 1 800 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco ;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi imma-

gazzinati ; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1078/94 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1078/94 è sostituito dal seguente testo :

« Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 800 000 tonnellate di frumento tenero panificabile, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 1 800 000 tonnellate di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.»

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1078/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽³⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 12.⁽⁵⁾ GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 48.

*ALLEGATO*** ALLEGATO I*

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Niedersachsen/Bremen/ Nordrhein-Westfalen	969 117
Hessen/Rheinland-Pfalz/ Baden-Württemberg/Saarland/Bayern	225 783
Berlin/Brandenburg/ Mecklenburg-Vorpommern	186 991
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	417 953

REGOLAMENTO (CE) N. 663/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 1995

che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 2773/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4155/87⁽³⁾;

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per le uova sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CE) n. 3053/94 della Commissione⁽⁴⁾, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1995 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1995; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° ottobre 1994 al 28 febbraio 1995;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il prezzo della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al prezzo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3% dal regolamento (CEE) n. 2773/75;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio si discosta di più del 3% da quello utilizzato per il trimestre precedente; che è quindi necessario tener conto di detta evoluzione nel fissare i prezzi limite per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1995;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul

mercato mondiale solo se alla stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che, essendo effettuata una nuova fissazione del prezzo limite, è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁵⁾, alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che con i regolamenti (CE) n. 3491/93⁽⁶⁾ e (CE) n. 3492/93 del Consiglio⁽⁷⁾ relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra parte, e con il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 1, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 2699/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 481/95⁽¹¹⁾, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle uova;

considerando che i regolamenti (CE) n. 3641/93⁽¹²⁾ e (CE) n. 3642/93⁽¹³⁾ del Consiglio, relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra; che il regolamento (CE) n. 1559/94 della Commissione⁽¹⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 481/95, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle uova;

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 64.

⁽³⁾ GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 323 del 16. 12. 1994, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

⁽⁹⁾ GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 88.

⁽¹¹⁾ GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 22.

⁽¹²⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

⁽¹³⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 62.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2771/75 ed i prezzi limite previsti dall'articolo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento, sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 marzo 1995, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova ⁽²⁾

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi
	ECU/100 unità	ECU/100 unità
0407 00 11	62,26	12,36 ⁽¹⁾
0407 00 19	13,21	3,659 ⁽¹⁾
	ECU/100 kg	ECU/100 kg
0407 00 30	100,42	31,21 ⁽¹⁾
0408 11 80	488,45	146,08 ⁽¹⁾
0408 19 81	220,92	63,68 ⁽¹⁾
0408 19 89	235,40	68,05 ⁽¹⁾
0408 91 80	409,93	141,09 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
0408 99 80	108,62	36,21 ⁽¹⁾ ⁽²⁾

⁽¹⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 2699/93, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

⁽²⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Romania e la Bulgaria e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 374/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 664/95 DELLA COMMISSIONE**del 28 marzo 1995****che sopprime la tassa di compensazione e ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di pere originari della Svizzera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, considerando che il regolamento (CE) n. 624/95 della Commissione⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione ed ha sospeso il dazio doganale preferenziale all'importazione di pere originari della Svizzera;
considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari della Svizzera constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 249/93⁽⁵⁾, e rilevati o calcolati conformemente

alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Svizzera,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 624/95 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 65 del 23. 3. 1995, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 45.

REGOLAMENTO (CE) N. 665/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 1995

che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4001/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma,considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2783/75 devono essere fissati in anticipo trimestralmente secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento n. 200/67/CEE⁽³⁾;considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CE) n. 3054/94 della Commissione⁽⁴⁾ per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1995 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1995; che questa fissazione deve essere effettuata sulla base del prezzo limite e del prelievo applicabili alle uova in guscio per lo stesso periodo;considerando che tale prezzo limite e tale prelievo sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 663/95 della Commissione, del 28 marzo 1995 che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle uova⁽⁵⁾;

considerando che il prezzo limite e il prelievo applicabili alle uova in guscio sono stati modificati dal suddetto regio-

lamento; che è pertanto necessario modificare di conseguenza anche i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina fissati dal regolamento (CE) n. 3054/94;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁶⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le imposte all'importazione previste dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2783/75 ed i prezzi limite previsti dall'articolo 5 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 44.⁽³⁾ GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2834/67.⁽⁴⁾ GU n. L 323 del 16. 12. 1994, pag. 6.⁽⁵⁾ Vedi pagina 33 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 marzo 1995, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattealbumina (¹)

Codice NC	Prezzi limite	Imposte all'importazione
	ECU/100 kg	ECU/100 kg
3502 10 91	469,38	126,73
3502 10 99	62,91	17,17
3502 90 51	469,38	126,73
3502 90 59	62,91	17,17

(¹) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 666/95 DELLA COMMISSIONE**del 28 marzo 1995****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante alle modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 553/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 56 del 14. 3. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 marzo 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ecu/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 15	052	94,4
	204	87,3
	212	95,9
	624	171,3
	999	112,2
0707 00 15	052	100,7
	053	166,9
	068	73,4
	204	51,1
	624	207,3
0709 90 73	999	119,9
	052	129,7
	204	89,4
	624	196,3
	999	138,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag 17). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 667/95 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 1995
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,
visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,
considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CE) n. 195/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 615/95 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CE) n. 195/95 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 49,393 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 109.

⁽⁵⁾ GU n. L 64 del 22. 3. 1995, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 668/95 DELLA COMMISSIONE**del 28 marzo 1995****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 655/95⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 27 marzo 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.

⁽⁶⁾ GU n. L 68 del 28. 3. 1995, pag. 27.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 marzo 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	37,60 ⁽¹⁾
1701 11 90	37,60 ⁽¹⁾
1701 12 10	37,60 ⁽¹⁾
1701 12 90	37,60 ⁽¹⁾
1701 91 00	46,91
1701 99 10	46,91
1701 99 90	46,91 ⁽²⁾

(¹) L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

(²) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

(³) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 669/95 DELLA COMMISSIONE**del 28 marzo 1995****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽³⁾,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1938/94 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 27

marzo 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 marzo 1995, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
0709 90 60	0	4,55	3,96	2,29
0712 90 19	0	4,55	3,96	2,29
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	1,96	1,95
1005 10 90	0	4,55	3,96	2,29
1005 90 00	0	4,55	3,96	2,29
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	3,81	3,81	3,81
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 15	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 1995

recante modifica delle decisioni 94/187/CE, 94/309/CE, 94/344/CE e 94/446/CE che stabiliscono le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di taluni prodotti di cui alla direttiva 92/118/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/88/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c),

considerando che le decisioni 94/187/CE⁽²⁾, 94/309/CE⁽³⁾, 94/344/CE⁽⁴⁾, e 94/446/CE⁽⁵⁾ della Commissione stabiliscono le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione, rispettivamente, da paesi terzi di involucri di origine animale; di alcuni alimenti per animali da compagnia e di alcuni prodotti eduli non conciati per animali da compagnia contenenti materiali di origine animale a basso rischio; di proteine animali trasformate destinate al consumo animale, nonché di prodotti contenenti tali proteine; di ossa e relativi prodotti, corna e relativi prodotti, zoccoli e relativi prodotti, da sottoporre ad ulteriore trasformazione e non destinati al consumo umano o animale;

considerando che le decisioni summenzionate sono state modificate dalla decisione 94/775/CE⁽⁶⁾ che stabilisce il 28 febbraio 1995 quale loro data di entrata in applicazione; che, tuttavia, entro tale data i paesi terzi non potranno soddisfare le nuove condizioni d'importazione; che, per evitare distorsioni negli scambi, è necessario rinviare al 1° luglio 1995 l'entrata in applicazione delle stesse decisioni;

considerando che le decisioni 94/187/CE, 94/309/CE, 94/344/CE, e 94/446/CE devono essere modificate in conformità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione 94/187/CE, la data del 28 febbraio 1995 è sostituita dal 1° luglio 1995.

Articolo 2

All'articolo 2 della decisione 94/309/CE, la data del 28 febbraio 1995 è sostituita dal 1° luglio 1995.

(¹) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(²) GU n. L 89 del 6. 4. 1994, pag. 18.

(³) GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 62.

(⁴) GU n. L 154 del 21. 6. 1994, pag. 45.

(⁵) GU n. L 183 del 19. 7. 1994, pag. 46.

(⁶) GU n. L 310 del 3. 12. 1994, pag. 77.

Articolo 3

All'articolo 2 della decisione 94/344/CE, la data del 28 febbraio 1995 è sostituita dal 1° luglio 1995.

Articolo 4

All'articolo 4 della decisione 94/446/CE, la data del 28 febbraio 1995 è sostituita dal 1° luglio 1995.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

COMITATO DELLE REGIONI

MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO

adottata dal Comitato delle Regioni in occasione della sua 6ª sessione plenaria, tenutasi il 1º e 2 febbraio 1995 e approvata dal Consiglio dell'Unione europea in occasione della sua 1833ª riunione tenutasi il 10 marzo 1995

In occasione della sua 1833ª riunione, tenutasi il 10 marzo 1995, il Consiglio dell'Unione europea ha approvato la seguente modifica del regolamento interno del Comitato delle Regioni, adottata da quest'ultimo in occasione della 6ª riunione plenaria, tenutasi il 1º e 2 febbraio 1995 :

Il testo dell'articolo 19 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 19*

1. L'Ufficio di presidenza del Comitato è eletto per un biennio. Esso è composto di 36 membri tra cui il presidente, il primo vicepresidente e, per ogni Stato, un membro avente il rango di vicepresidente. La composizione dell'ufficio di presidenza riflette per quanto possibile l'equilibrio geografico delle Comunità europee.
 2. Il presidente e il primo vicepresidente sono eletti dall'assemblea plenaria con voto senza discussione, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti espressi. L'elezione può aver luogo solo se sono presenti i due terzi dei membri del Comitato. L'elezione del presidente e del primo vicepresidente ha luogo mediante votazioni separate. Può essere presentata una lista unica per gli altri membri dell'ufficio di presidenza, eletti con le stesse modalità di votazione.
 3. In assenza di una lista unica, ciascun membro è eletto mediante votazione separata, a maggioranza assoluta dei voti al primo turno e a maggioranza relativa nei turni successivi. L'ufficio di presidenza predispose l'elenco dei 15 membri che hanno il rango di vicepresidente e lo sottopone all'assemblea plenaria per la ratifica. »
-

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 86 del 6 aprile 1993)

Pagina 2, articolo 1, prima frase :

anziché: «... dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a trenta giorni: ...»,

leggi: «... dopo un'esportazione temporanea: ...».
